

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione, e quindi assoggettata alle limitazioni di cui alla d.g.r. sulle distanze dai luoghi sensibili, anche *“la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”*. Chiarito che il *“concessionario per l'utilizzo degli apparecchi”* è colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, la lettera b) del comma 1 ter soprariportato inibisce, all'interno della cerchia dei 500 metri, sia la stipula di un nuovo contratto fra lo stesso Esercente e lo stesso Gestore, nell'ipotesi che il contratto vigente fra queste due parti venisse sciolto, sia che l'Esercente stipuli un contratto con un altro Gestore (*“differente concessionario”*), cioè, in buona sostanza, che cambi Gestore. Egualmente devono intendersi equiparati a nuova installazione i nuovi contratti che, a seguito di rescissione o risoluzione del contratto in essere, venissero stipulati, sempre all'interno dei 500 metri, fra Esercente e Concessionario di rete nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot.